



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Parma, in persona del giudice unico dott. Giacomo Ciccio
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile RG 2606/2018 promossa da:

██████████ in qualità di erede di ██████████, con l'avv. Cimaglia

CONTRO

Comune di Parma con le avv.te Dilda e Priori

MOTIVI DELLA DECISIONE

██████████ in qualità di erede di ██████████ ha convenuto in giudizio con le forme del procedimento ex art. 702 bis cpc il Comune di Parma domandando, previa disapplicazione dell'art.7 comma 1 del Regolamento per l'accoglienza presso strutture protette per anziani del Comune di Parma, che fosse accertato e dichiarato che il Comune di Parma è tenuto a calcolare la quota di compartecipazione al pagamento della retta della RSA "Tigli" (PR) della de cuius ██████████ esclusivamente sulla base dell'ISEE per prestazioni socio sanitarie residenziali della stessa e non anche dell'indennità di accompagnamento percepita.

Il ricorrente ha infatti lamentato che il Comune di Parma, sin dall'accesso di ██████████ presso la RSA, al fine di determinare la quota di compartecipazione della ospite al costo della retta giornaliera, avrebbe illegittimamente proceduto a sommare ai valori indicati nell'attestazione ISEE anche l'indennità di accompagnamento percepita dall'utente, in contrasto con la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato.

Si è costituito in giudizio il Comune di Parma eccependo l'inammissibilità del ricorso in quanto il ricorrente, chiedendo di accertare e dichiarare l'Amministrazione tenuta a calcolare la quota di compartecipazione al pagamento della retta della RSA "Tigli" (PR) di ██████████ esclusivamente sulla base dell'ISEE per prestazioni socio sanitarie residenziali di ██████████ e non anche dell'indennità di accompagnamento percepita dalla medesima, sostanzialmente



chiederebbe al Tribunale ordinario di ordinare alla pubblica amministrazione un facere specifico eccedendo così i poteri che gli sono propri.

Nel merito il Comune di Parma deduceva che il calcolo operato sarebbe corretto e rispettoso delle statuizioni del Consiglio di Stato in quanto nella disposizione regolamentare impugnata, si evince chiaramente come nel calcolo dell'ISEE non rientri l'indennità di accompagnamento

Nel caso in cui il disabile sia già alloggiato presso una struttura quale la RSA (ora CRA), che fornisce direttamente i servizi di cui necessita nell'ambito di una prestazione socio sanitaria completa, la somma corrisposta a titolo di indennità di accompagnamento, deve tuttavia necessariamente essere conteggiata nella determinazione della tariffa (non nell'ISEE) a carico del ricoverato, onde evitare di corrispondere due volte il medesimo beneficio (indennità e riduzione tariffaria).

Questo è il nodo della questione e per la sua risoluzione occorre partire dal quadro normativo e giurisprudenziale della materia.

A seguito delle sentenze del Consiglio di Stato n.838,n.841 e n.842 del 29.02.2016, è stata pubblicata la legge 89/2016, di conversione in legge del decreto legge 42/2016, che ha disposto all'art.2 sexies citata legge che nel calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo

familiare che ha tra i suoi componenti persone con disabilità o non autosufficienti sono esclusi dal reddito disponibile i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell'Irpef.

Giova evidenziare che il Consiglio di Stato aveva condivisibilmente evidenziato che l'indennità di accompagnamento e tutte le forme risarcitorie servono non a remunerare alcunchè, né certo all'accumulo del patrimonio personale, bensì a compensare un'oggettiva ed ontologica (cioè indipendente da ogni eventuale o ulteriore prestazione assistenziale attiva) situazione di inabilità che provoca in sé e per sé disagi e diminuzione di capacità reddituale.

Tali indennità o il risarcimento sono accordati a chi si trova in uno svantaggio, al fine di pervenire in una posizione uguale rispetto a chi non soffre di quest'ultimo ed a ristabilire una parità morale competitiva.

Essi non determinano una migliore situazione economica del disabile rispetto al non disabile, al più mirando a colmare la situazione di svantaggio subita da chi richiede la prestazione assistenziale, prima o anche in assenza di essa.

Pertanto, la capacità selettiva dell'ISEE, se deve scriminare correttamente le posizioni diverse e trattare egualmente quelle uguali, allora non può compiere l'artificio di definire reddito un'indennità o un risarcimento, ma deve considerarli per ciò che essi sono, perché posti a



fronte di una condizione di disabilità grave e in sé non altrimenti rimediabile.

La pretesa del Comune di conteggiare la somma corrisposta a titolo di indennità di accompagnamento nella determinazione della tariffa porta alla sostanziale elusione di tale quadro normativo e giurisprudenziale, posto che la determinazione della retta della RSA non può che avvenire esclusivamente sulla base dell'Isee (v. TAR Lombardia 08/09/2016 n. 01631; TAR Lazio sez. I, sentt. del 11 febbraio 2015, nn. 2454, 2458 e 2459 richiamate dal ricorrente, secondo cui l'esistenza in un potere normativo comunale non significa che i medesimi enti erogatori abbiano la facoltà di prevedere, come effettuato dal Comune di Parma nel proprio regolamento, criteri alternativi all'ISEE, avendo essi unicamente la possibilità di allargare la platea dei beneficiari mediante criteri ulteriori, che non si sovrappongono o sostituiscono l'ISEE, ma lo integrano secondo le attribuzioni regionali specifiche e facendo comunque salva la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare attraverso l'ISEE).

Ne consegue l'illegittimità del regolamento comunale, nonché dei provvedimenti del Comune ad esso conseguenti, nella parte in cui prevedono la compartecipazione comunale per la parte della spesa non soddisfatta dalla capacità di copertura determinata dal regolamento invece che dall'ISEE.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

- previa disapplicazione dell'art.7 comma 1 del Regolamento per l'accoglienza presso strutture protette per anziani del Comune di Parma, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.33 del 05/04/2016, accerta e dichiara che la retta della RSA Tigli dovuta da [REDACTED] debba essere calcolata esclusivamente sulla base dell'ISEE per prestazioni socio sanitarie residenziali e non anche dell'indennità di accompagnamento percepita dalla medesima;

- Condanna il Comune di Parma al pagamento delle spese processuali che liquida in E. 259,00 per spese ed E. 5534,00 per compensi oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA

Parma, 7 novembre 2018

Il giudice

(Giacomo Ciccio)

